

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
(Art.63 Statuto Comunale)

INDICE

- Art.1 – Finalità ed istituti**
- Art.2 - Pubblicità di istanze ed interrogazioni**
- Art.3 - Procedura della petizione**
- Art.4 - Proposte di iniziativa popolare**
- Art.5 - Comitati di partecipazione territoriale**
- Art. 6 - Individuazione dei Comitati di Partecipazione Territoriale**
- Art. 7 - Organi dei Comitati di Partecipazione Territoriale**
- Art.8 – Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale**
- Art. 9 – Durata**
- Art. 10 – Referendum**

Art.1 – Finalità ed istituti

1- Le forme di partecipazione popolare previste dallo Statuto Comunale assicurano ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo dei protagonisti.

1.2- Gli Istituti di partecipazione e consultazione popolare previsti dallo statuto Comunale sono:

- a) istanze ed interrogazioni (art.66)
- b) petizioni (art.67)
- c) proposte di iniziativa popolare (art.68)
- e) Comitati di partecipazione territoriale (art.63 c.5)
- f) Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale (art. 63 c.5)
- g) referendum (artt.69-70)

1.3- Gli istituti preposti possono coinvolgere la generalità della popolazione o parti di essa, categorie di cittadini, compresi i giovani non ancora elettori.

CAPO I

Art.2 - Pubblicità di istanze ed interrogazioni

2.1- A cura del Sindaco i testi delle istanze e/o interrogazioni, così come previsto dall'art.66 dello Statuto Comunale (s.c.), *nonché le relative risposte* verranno pubblicizzate tramite affissione nell' apposita sezione istituita presso l'Albo pretorio ed attraverso *le pubblicazioni istituzionali*.

Art.3 - Procedura della petizione

3.1- Il testo di una petizione, concernente argomenti di interesse generale o di necessità comuni, ai sensi dell'art.67 s.c., deve essere indirizzata al Sindaco, indicando nome, cognome ed indirizzo dei proponenti accanto alla firma autografa e deve essere presentato all'Ufficio protocollo del comune.

3.2- Il Sindaco, sentito il parere del segretario comunale, provvede entro 15 giorni ad inoltrare il testo della petizione alla Giunta o al Consiglio, secondo le competenze previste dal D.Lgs. n.267/2000.

3.3- Entro 30 giorni dalla presentazione la Giunta od il consiglio dovranno discutere la petizione dando motivata risposta da comunicarsi per iscritto al primo firmatario della petizione stessa.

3.4- Per la pubblicizzazione delle petizioni si procede come per le istanze e le interrogazioni.

Art.4 - Proposte di iniziativa popolare

4.1- Le proposte di cui all'art.68 s.c. indirizzate al Sindaco, devono essere sottoscritte da almeno 50 persone con nome, cognome, indirizzo, data di nascita, firma autografa e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

4.2- L'istruttoria di ammissibilità ed il conseguente giudizio sarà svolta dalla I Commissione Consiliare, integrata dalla presenza del Segretario Comunale, cui il Sindaco assegnerà la petizione entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Il giudizio sarà espresso con la maggioranza assoluta dei commissari della Prima Commissione e trasmesso entro 15 giorni dall'assegnazione, al Sindaco.

4.3- Il Sindaco, con l'ausilio del Segretario Comunale, provvederà entro 15 giorni ad assegnare la proposta all'organo competente, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 per la trattazione di merito.

4.4- Giunta e/o Consiglio comunale esamineranno la proposta nella prima seduta utile, dopo l'assegnazione da parte del Sindaco.

Nella predisposizione dell'atto amministrativo l'organo competente si avvarrà delle opportunità di ricercare approfondimenti ed accordi con i proponenti, al fine di raggiungere il miglior perseguimento del pubblico interesse, tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell'atto deliberativo seguente.

L'approvazione dell'atto avverrà secondo le norme vigenti per l'organo deliberante.

CAPO II

Art.5 - Comitati di partecipazione territoriale

5.1. Considerata l'estensione e l'articolazione del territorio comunale sono istituiti con funzioni consultive i comitati di partecipazione territoriale.

5.2. La loro funzione è essenzialmente rivolta **all'individuazione dei problemi ed a favorire** la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni.

5.3. Tale funzione si esplica in particolare nella possibilità, in sede di Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale, di esprimere pareri, formulare proposte, presentare domande in ordine ai servizi comunali inerenti la propria frazione e l'intero territorio comunale.

Art. 6 - Individuazione dei Comitati di Partecipazione Territoriale

6.1. La rappresentatività delle singole frazioni avviene tramite il loro accorpamento in 4 comitati rappresentativi di aree con caratteristiche omogenee e cioè:

COMITATO DI PARTECIPAZIONE N.1: *VILLORE-TRASASSI-PATERNOFARNETO-ROSSOIO-AMPINANA-CASOLE-VITIGLIANO-RUPECANINA-MALNOME- ROSTOLENA-MAIOLI;*

COMITATO DI PARTECIPAZIONE N.2: *CISTIO-SAN QUIRICO-CAMPESTRICARRILIANO-PADULIVO-BARBIANA-BRICCIANA-SAN MARTINO-SAN PIERMAGGIORE;*

COMITATO DI PARTECIPAZIONE N.3: *SANTA MARIA-LAMA-PIAZZANOMUCCIANELLO-AGLIONI- SPINOSO-PESCIOLA-VESPIGNANO-GRACCHIAMATTAGNANO;*

COMITATO DI PARTECIPAZIONE N. 4: *CASELLE-GATTAIA-MOLEZZANOORBETELLO-PILARCIANO-VIA S. PERTINI- VIA MARCO DA GALLIANO*

Art. 7 - Organi dei Comitati di Partecipazione Territoriale

7.1. Sono organi del Comitato di partecipazione territoriale:

- L'assemblea delle Frazioni (comprese nel territorio dei Comitati)
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

7.2 -Le Assemblee delle frazioni sono costituite da tutti i residenti delle frazioni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Le loro funzioni sono essenzialmente consultive e di proposta al Presidente del Comitato e riguardano le priorità di intervento e di indirizzo sulle questioni rilevanti per le frazioni o per l'intero territorio comunale.

*7.3- La prima riunione delle assemblee delle frazioni è convocata dalla Prima Commissione consiliare mediante **avviso pubblico**.*

Ogni Assemblea, nella prima riunione, procede all'elezione, con votazione a maggioranza relativa dei presenti, del Presidente e del Vicepresidente. E' eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto Presidente il membro più anziano di età.

E' eletto Vicepresidente colui che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente. In caso di parità di voti è eletto il rappresentante più giovane di età.

7.4- I Presidenti ed i Vicepresidenti eletti andranno a far parte della Conferenza



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Comunale di Partecipazione Territoriale (art.8 del presente regolamento), organo collegiale composto da tutti i Comitati di Partecipazione, nella figura del Presidente e del Vice Presidente.

7.5- I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati di Partecipazione Territoriale hanno il potere, in sede di Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale, di esprimere pareri, formulare proposte, presentare domande in ordine ai servizi comunali inerenti il territorio delle proprie frazioni e anche dell'intero territorio comunale.

7.6- Il Presidente di ciascun Comitato di partecipazione può convocare in autonomia l'Assemblea delle frazioni, tramite avviso pubblico, da affiggere nelle frazioni e nella bacheca comunale almeno 8 giorni prima rispetto alla data prevista, con ordine del giorno dettagliato.

7.7- Il Presidente per ciascuna riunione dell'Assemblea delle frazioni, nomina un Segretario, che redige un verbale da depositare presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

7.8- L'Assemblea delle frazioni ha facoltà di attivare un sistema di monitoraggio per individuare i problemi del territorio di propria competenza.

7.9- L'Assemblea delle frazioni può proporre un elenco di interventi da realizzare, mediante l'opera di Volontari civici sul territorio della frazione, nel rispetto del Regolamento in materia.

Art.8 – Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale

8.1- La Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale è l'organo collegiale composto dai Presidenti e Vicepresidenti dei Comitati di Partecipazione Territoriale eletti dalle Assemblee delle frazioni, dal Sindaco del Comune o dall'Assessore con delega ai rapporti con le frazioni in carica e dal presidente del Consiglio Comunale. La Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore competente.

Al suo interno vengono portate e discusse collegialmente le istanze provenienti dalle diverse Assemblee delle frazioni.

8.2- Le riunioni della Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale vengono convocate dal Sindaco o dall'Assessore competente almeno una volta l'anno, per iscritto tramite e-mail da inviare almeno 5 giorni prima della data di convocazione e si tengono presso il Palazzo Comunale. La riunione della Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale può essere convocata anche a richiesta di almeno 3 Presidenti dei Comitati di Partecipazione Territoriale.

8.3- La Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale oltre a formulare proposte e presentare interrogazioni relative a tutti gli atti amministrativi di interesse generale, esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti per quanto concerne

gli atti di pianificazione territoriale del Comune. Esprime inoltre il parere facoltativo sui programmi, sui progetti di infrastrutture di opere pubbliche e sull'organizzazione dei servizi.

In tali circostanze la Conferenza dovrà esprimere il proprio parere nei termini indicati dall'Amministrazione comunale, comunque non superiori a 10 giorni dall'atto di trasmissione della documentazione.

*8.4 – Per la validità della seduta devono essere presenti il **50%** dei componenti, le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.*

8.5- La Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale ha facoltà di nominare un proprio rappresentante in ciascuna Commissione consiliare permanente, il quale potrà prendere parte ai lavori della stessa a titolo esclusivamente consultivo.

8.6-I componenti della Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale devono astenersi dal prendere parte a discussioni di argomenti riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al III grado.

8.7- Il Sindaco o l'Assessore che presiedono la Conferenza ed il Presidente del Consiglio Comunale parteciperanno alla discussioni e, ove possibile, rispondono alle proposte e/o alle interrogazioni presentate nella stessa seduta.

8.8- Il Sindaco o l'Assessore competente ed il Presidente del Consiglio comunale utilizzeranno la Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale come canale di comunicazione privilegiato con i propri cittadini, per tutte le informazioni urgenti o che di volta in volta siano ritenute opportune. Altresì il Sindaco o l'Assessore e il Presidente suddetti provvederanno a inoltrare a tutti i componenti della Conferenza l'elenco degli atti della Giunta e del Consiglio Comunale con la specificazione degli oggetti e degli eventuali importi finanziari, nonché gli ordini del giorno di convocazione del Consiglio Comunale.

8.9- La Conferenza ha facoltà di chiedere, ove sia ritenuto opportuno e/o necessario, la convocazione di un Consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza.

8.10- Il Sindaco o l'Assessore ai rapporti con le frazioni in carica e il Presidente del Consiglio comunale possono, in sede di Conferenza, proporre un elenco di interventi da realizzare mediante l'opera di Volontari Civici sul territorio comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di disciplina dell'attività relativo all'Albo Cittadinanza Attiva, approvato con delibera C.C. n.37 del 30.4.2015.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

8.11- La documentazione prodotta dalla Conferenza (verbali, pareri ecc.) sarà conservata in apposito fascicolo depositato presso l'ufficio Segreteria del Comune il quale curerà la conservazione degli atti. L'ufficio Segreteria avrà inoltre funzioni di supporto logistico alle attività dei comitati.

Art. 9 - Durata

I componenti della Conferenza Comunale di Partecipazione Territoriale e gli organi del Comitato di Partecipazione Territoriale rimangono in carica fino al termine del mandato del Sindaco.

CAPO III

Art. 10 – Referendum

7.1- Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento;

7.2- Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale secondo quanto previsto dall'art.69;

7.3- Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità;

7.4- L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;

7.5- Il referendum può essere richiesto su qualsiasi materia oggetto della competenza del Consiglio Comunale, ancor quando quest'ultimo abbia già deliberato.
